



III C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI	MUSCARÀ	PRESIDENTE
2 - DOTT. GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT. ERMINIO CARMELO	AMELIO	PUBBLICO MINISTERO
SIG.RA DANIELA	BELARDINELLI	CANCELLIERE B3
SIG. ANTONIO	CINÀ	TECNICO REGISTRAZIONE
SIG. NATALE	PIZZO	PERITO TRASCrittore

UDIENZA DEL 06.04.2004

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

REPLICHE

AVVOCATO P.C. DE FIGUEIREDO

AVVOCATO P.C. BENEDETTI

RINVIO AL 14.04.2004

PRESIDENTE: Avvocato Equizi, in sostituzione dell'Avvocato Nanni, prego Avvocato, può iniziare.

REPLICA DELL'AVVOCATO P.C. DE FIGUEIREDO.-

AVV. P.C. DE FIGUEIREDO: Presidente, io veramente sarò brevissimo per dire così, per non sconvolgenti... ma semplicissime parole volte a chiarire sinteticamente e ricordare quanto abbiamo già detto nella nostra arringa in soprattutto contestazione di due punti essenziali della peraltro interessantissima arringa del Professor Musco, il Professor Musco, ha incentrato la sua tesi su due punti, partendo però se ci è consentito un paragone con il linguaggio matematico da un postulato che è cosa diversa come tutti sanno da un teorema, per teorema si dimostra il postulato è invece un qualcosa che non è dimostrabile in cui si crede e il postulato è che l'impedimento sia uguale alla coartazione e la coartazione sia uguale alla coercizione. Per convincere codesta Corte di questo postulato, perché postulato è il Professor Musco, si è dilungato su una presunta dimostrazione di un postulato che è indimostrabile, una dimostrazione che in realtà

non è altro, non è stato altro che il racconto di quanto la dottrina ha fatto per affermare questo postulato, quindi in realtà non si dimostra assolutamente niente, la dottrina a partire dagli anni '30, quindi da quando il codice Rocco è stato promulgato fino alla dottrina post-costituzione, richiamando poi un'unica Sentenza del Tribunale di Perugia del 1995 in cui addirittura si dice che questo impedimento consisterebbe in una ricattatoria coartazione della volontà e andando ancora avanti il Professor Musco, estendendo il postulato arriva a far corrispondere l'impedimento la parola impedimento, non la parola impedimento, il sostantivo corrispondente al verbo usato dal Legislatore nel 289 impedire, quindi il sostantivo impedimento con l'altro sostantivo violenza, questo è un punto, l'altro punto è la affermazione secondo la quale o meglio, la negazione della interpretazione secondo la quale il reato di cui al 289 possa avvenire anche attraverso un comportamento omissivo. Allora io penso senza voler fare discettazioni di carattere universitario, perché non ritengo che si debbano fare lezioni a nessuno, perché l'università è

passata da tanto tempo, un concetto fondamentale nell'ermeneutica giuridica è l'aver presente innanzi tutto il dato testuale che nel momento in cui è uscito fuori dal concepimento del Legislatore ed è stato cristallizzato attraverso i procedimenti previsti deve essere, deve esser considerato completamente avulso da ciò che lo ha prodotto, come parto di natura intellettuale e rimane fermo e rilevante il dato testuale, il dato testuale è fatto diretto ad impedire, fatto diretto ad impedire, e noi a mio avviso naturalmente, ad avviso che può essere condiviso o no, un postulato uguale all'altro forse, però che si ancora al dato testuale, fatto diretto ad impedire e allora, la... parte rilevante è il sostantivo fatto, che va interpretato secondo i criteri dell'ermeneutica giuridica. Il fatto che il Legislatore, parola fatto che il Legislatore ha posto nel 289 non si distingue dalla stessa parola fatto, posta, in tutte le altre norme precettive del codice penale, e la parola fatto non ha un significativo positivo nel senso che la parola fatto corrisponda ad un comportamento attivo, non... e non invece sia ricomprensivo di un comportamento omissivo, e quindi se il

Legislatore si è limitato a porre la parola fatto senza dare altre specificazioni, vuol dire che nella parola, a mio avviso sempre nella parola fatto con tutto il rispetto per le consistenti discettazioni della dottrina giuridica più insigne nella parola fatto, vada ricompreso il comportamento attivo e il comportamento omissivo. Gli approfondimenti della dottrina, sono naturali e sono importanti ed è normale apprezzabile che avvengono, perché portano ad una evoluzione della creazione del diritto, senza la ricerca scientifica anche in giurisprudenza non si avrebbe evoluzione del diritto è la stessa cosa che avviene anche in altre scienze, ma ciò non vuol dire che le affermazioni della dottrina in altre scienze, medicina, chimica, fisica, corrispondano a verità, quindi ciò che è stato affermato dalla dottrina, sono soltanto tesi scientifiche, a mio avviso il Giudice formerà il suo, o deve formare il suo convincimento sulla base dell'interpretazione del dato testuale secondo i nomi criteri ermeneutici, ora intanto la parola fatto, andiamo a vedere nella parola fatto, è possibile individuare un comportamento consistente soltanto in coartazione e addirittura

coartazione mediante violenza? Se io vado a vedere il dato testuale e non vado poi tanto oltre devo dire che il Legislatore questo non lo prevede, non ci dà alcun dato testuale utile a interpretare il fatto diretto a impedire, eccetera eccetera, nel senso voluto dall'illustre Professor Musco. Nella sua peraltro, pregevole interessantissima discettazione, non ci sembra che possa l'Interprete sereno ed obbiettivo affermare che nel 289 l'espressione, il termine fatto sia esattamente corrispondente a coartazione o coercizione e ancor meno a coartazione e coercizione mediante violenza, di sfuggita il Professor Musco ha fatto riferimento a quell'episodio che penso tutti ricordino del Colonnello dei Carabinieri spagnoli De Chero che entrò alle cortes con le armi in pugno e... questo sarebbe l'ipotesi più o meno che più o meno secondo la tesi del Professor Musco, realizzerebbe il fatto di reato, però ripeto in nessun dato testuale ce lo consente, vorrei peraltro, dire che se il Legislatore del 30 che con tutte le motivazioni che si ritrovano nella arringa del Professor Musco, in quell'epoca avesse e il Legislatore del 30 senza nessuna

offesa per i Legislatori successivi, devo dire il Legislatore del 30 codice penale, il Legislatore del 42 codice civile aveva a mio avviso un livello di precisione e di approfondimento scientifico estremamente più elevato dei Legislatori che si sono succeduti nel tempo, codice Rocco, codice di procedura penale, Chiovenda, il codice civile, sono degli esempi nella loro versione originale, pur inquadrati nel momento storico in cui sono nati di perfezione giuridica, allora se il Legislatore di quell'epoca così attento avesse voluto, anche questo è un ragionamento a dimostrazione forse di un postulato, il mio postulato, vale quanto quello del Professor Musco, vedrà codesta Corte, se il Legislatore del 30, avesse voluto dare alla parola fatto, diretto a impedire, eccetera eccetera, quello che il Professor Musco gli ha voluto far dire, forse avrebbe usato un'espressione diversa, tipo questa, chiunque compia atti di coercizione diretti ad impedire non gli costava nulla a quel Legislatore che era così attento alle virgole, e chiunque da un po' di anni, come i Signori Magistrati togati o come me, ha a che fare con il diritto, ha avuto

occasione di fare i confronti con la legislazione di allora e con la legislazione di adesso, il Legislatore di quell'epoca era molto attento all'uso delle parole e al significativo tecnico delle espressioni e delle parole, il Legislatore di quell'epoca nel confezionare l'art. 289 non ha usato questa espressione chiarificatrice per inquadrare, limitare, la previsione del reato al di fuori del quale non era applicabile tutti quegli altri concetti che pure sono stati chiamati in causa dal Professor Musco, analogia, eccetera eccetera. Quindi noi possiamo dire che con l'uso di quel termine fatto, diretto ad impedire, il Legislatore ha creato un reato, una ipotesi di reato che esattamente mi ricollego alla replica della Pubblica Accusa fatta ieri, ha dato luogo ad un reato a forma libera, fatto comprensivo sicuramente di azioni di natura varia e questo per quello che riguarda la questione della coercizione, ancora più sinteticamente e semplicemente la questione dell'omissione, tutti ricordiamo le affermazioni del Professor Musco, dice: "qui c'è stata un'omissione che tutt'al più un falso ideologico" e così via. Io direi che è il caso di non confondere, perché qui non c'è

stata una omissione, eh... c'è un discrimine ma non c'è stata una omissione almeno secondo la nostra tesi l'omissione è stata il frutto di un comportamento attivo, l'omissione è stata il primo risultato cui il comportamento attivo è pervenuto, il secondo risultato è stata l'impedimento, cioè la commissione dell'evento. E qual è stato il comportamento attivo? E torno a parlare e questa è la nostra tesi non dico nulla di nuovo, ma lo dico per contestare, lo dico per contestare l'affermazione del Professor Musco che qui ci sia stata un'omissione, non c'è stata un'omissione, qui c'è stato un comportamento attivo, conclusosi con la lettera e scrivere la lettera a mio avviso non è omettere. Significa prendere la penna in mano, scrivere mettere insieme delle parole, confezionare un oggetto che è una missiva, che ha un contenuto, e il contenuto è una serie di affermazioni, in cui ci sono delle... o meglio un insieme di espressioni consistenti in affermazioni e nel... silenzio in relazione a determinate ipotesi, quindi ci sono nel comportamento attivo la lettera, delle omissioni, ma il comportamento l'agire del soggetto è attivo, con questo agire, come ho

detto ed è riscontrabile nella registrazione si è ottenuto il risultato di dare una certezza negativa all'interlocutore cui doverosamente ci si doveva rivolgere, attraverso questo, secondo la nostra tesi, non condivisibile, discutibilissima come tutte le tesi, vedrà poi codesta Corte sulla base anche del materiale probatorio come interpretare il tutto e a chi dar ragione, vedrà poi quale tesi sia più fondata, ma sicuramente a prescindere dal fatto che l'interpretazione scientifica possa dire che il comportamento previsto dal Legislatore sia attivo o omissivo, fatto sta che qui omissione non c'è stata, comportamento omissivo non c'è stato, qui c'è stato un comportamento attivo, reale, materialmente constatabile e quindi resta ferma secondo noi, resta ferma la tesi affermata da questa Parte Civile, e priva di fondamento anche per questo motivo, la tesi affermata in questa aula dal Professor Musco. Ringrazio e se il Presidente consente, io mi allontanerei dall'aula, grazie! **PRESIDENTE:** Avvocato Benedetti prego!

REPLICA DELL'AVVOCATO PARTE CIVILE BENEDETTI.-

AVV. P.C. BENEDETTI: Presidente, Consiglieri,

Giudici Popolari, almeno per quanto mi riguarda siamo arrivati, sono arrivato all'ultimo atto di questo processo, che ho avuto la fortuna e anche l'onore di celebrare con Voi. Oggi cercherò di rispondere a una serie di argomentazioni dei Difensori degli imputati, cercherò di farlo con ordine, però visto il numero cospicuo di questi e non penso di riuscire a dare un ordine esattamente preciso, saranno tanti flash, prima di arrivare a due questioni di cui mi occuperò alla fine che sono il concorso nel reato dei Generali Melillo e Tascio, e l'art. 289. l'Avvocato Biagianti vi ha detto che durante tutto il processo loro hanno cercato di fare chiarezza, mentre le Parti Civili continuavano a buttare nebbia, e Vi hanno invitato quindi, Vi ha invitato quindi ad aprire i fari antinebbia, e vediamo un po' come hanno cercato di fare chiarezza, Vi hanno detto che questo processo, è nato da un depistaggio, ma il depistaggio non lo hanno realizzato i Generali, il depistaggio lo ha realizzato l'"Itavia", le Parti Civili, il Giudice Istruttore, e lo hanno fatto perché sotto vi sono cospicui interessi economici, cioè sostanzialmente le Parti Civili, l'"Itavia",

Davanzali devono riuscire ad accaparrarsi i migliaia di miliardi che stanno dietro questo processo, e mentre io parlavo, e anzi mentre io ascoltavo, mentre sentivo mi guardavo intorno e dicevo: ci saranno qui dei Professori universitari a fianco a me, ci saranno degli illustri Avvocati, ci saranno decine di Avvocati che avranno patrocinato per l' "Itavia", per Davanzali, per le Parti Civili, per incastrare finalmente questi Generali, e invece vedevo solo me, perché Voi avete visto a quante udienze hanno partecipato gli Avvocati dell' "Itavia", avete visto l' accanimento, l' impegno, la costanza nel presenziare le udienze, finalmente per arrivare a incastrare i Generali e avete visto la presenza e l' impegno dell' Avvocato di Davanzali, e avete visto quello che hanno potuto fare le Parti Civili; sostanzialmente lo sapete, mi scuso con l' Avvocato Marini e con l' Avvocato Osnato che sono stati dopo di me quelli più presenti, ma questa Parte Civile era rappresentata quasi sempre da un Avvocato di trent'anni, un manovale del diritto, questi sono i soci occulti che stanno dietro questo processo e che cercano di accaparrarsi questi migliaia di miliardi. Mi

avevano consigliato e forse mi avevano consigliato bene di non rispondere neanche a queste illazioni, mi avevano detto dice: "tanto questa è spazzatura processuale", ma io ci sono voluto tornare, perché è importante che alcune cose vadano comunque chiarite, non è accettabile dire cose del genere, non si può dopo vent'anni continuare a sentire determinate cose, e la realtà virtuale tutto in questo Paese cambia, non è possibile che gli imputati diventano accusatori e le Parti Civili, i Pubblici Ministeri, il Giudice Istruttore diventano gli accusati. L'Avvocato Bartolo ha detto che fino alle 23:00, non si sapeva che fine aveva fatto il DC9, nessuno ha mai detto il contrario, non abbiamo mai accusato i Generali, gli imputati, di essere dietro, di stare dietro di conoscere in anticipo quello che era avvenuto e nessuno ha mai detto che subito immediatamente si seppe per filo e per segno quanto era successo. Vi avevo detto che durante le arringhe i Difensori degli imputati avrebbero creato una grande suggestione, ve lo aveva detto nell'arringa, lo prevedevo era chiaro, era scontato, lo avevo esplicitato il Generale Ferri, Guidi ha fatto confusione, Guidi

ha fatto confusione e quindi mentre Marsala aveva detto a Grasselli che avevano l'esercitazione, lui ha confuso tutto quanto e ha pensato e questo pensiero lo ha rivolto a Fiorito De Falco che ci fossero aerei razzolare, non è così, non è così, non è così Voi lo sapete, perché prima che Guidi chiami a Fiorito De Falco era già entrata in scena l'Ambasciata Americana, perché noi sappiamo che alle 20:20 tre minuti prima che Guidi chiamasse Fiorito De Falco, il Signor X, cioè lo abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto tante volte, Chiarotti, chiede: "mi dai il numero dell'Ambasciata Americana? Mi dai dei dati, mi dai dei dati? Pronto is the American Embassy?" quindi Guidi non c'entra nulla, vi ho detto concentratevi perché i protagonisti di quella serata coloro che hanno tutto perfettamente chiaro in mente sono Grasselli e Massari, il Caposala e il supervisore, e che non ci sia stata alcuna confusione, lo dimostra, noi non abbiamo bisogno di altro, basta che ascoltiamo le telefonate, quello che dicono durante la telefonata all'Ambasciata Americana, ricordatevi che c'è il Signor X1 che dice, quando Chiarotti glielo chiede: "gli americani avevano

un'esercitazione?" "no, l'esercitazione l'avevamo noi "ed era l'esercitazione di cui abbiamo parlato che era notificata, c'era il notam H24", poi l'Avvocato Nanni ci ha spiegato che non c'entrava niente, perfetto, ma c'era, quello dice: "no, non c'è nessuna esercitazione degli americani, l'esercitazione l'abbiamo noi, perché H24?" poi gli chiede "sì, gli americani avevano l'esercitazione la Patrisia, però è finita alle ore 15:00". Quindi coloro che hanno passato l'informazione a Guidi e che Guidi poi ha passato a Fiorito De Falco, cioè vedono razzolare gli aerei americani sono le stesse persone che sanno che c'era l'esercitazione italiana, ma che come dice Guidi a Fiorito De Falco non dà problemi, perché è a bassa quota, e sono gli stessi che sanno che le esercitazione americana è finita alle 3:00 di pomeriggio, non ci sono possibilità che si confondano. Non può confondersi la persona che dice a Guidi che passa Guidi questa informazione, poi Guidi probabilmente lì fa il bisticcio, perché a... vedono razzolare, ma la persona che dice: "vedono razzolare" è la persona chi... chiaro che una cosa è l'esercitazione italiana prevista H24, una cosa è la Patrisia,

l'esercitazione americana che è finita alle ore 15:00, altra cosa sono gli aerei che razzolano, visti razzolare. Non colora plasticamente nulla - Avvocato Bartolo - Guidi, ma come si fa a dire? A noi ci avete accusato questa cultura del sospetto, questi salti logici... ma come si fa a una persona gli si dice: "hanno l'esercitazione" e dire: "ah, hanno visto gli aerei americano razzolare", ma dove? Ma come è possibile? Quando Guidi chiama già hanno iniziato ad interessare l'Ambasciata Americana, quando Guidi parla con Fiorito De Falco già sono partiti e sono partite quelle due persone che hanno completamente il quadro della situazione chiaro, limpido. Telefonata di Marzulli con Bruschina, Bruschina vi hanno detto si riferisce a dopo l'incidente, cioè quando lui parla, chiama, sta in realtà parlando e dice: "perché potremmo attingere notizie attraverso quella fonte, se volete può metterci in contatto tramite l'Ambasciata Americana", ma lui in realtà sta parlando del traffico che c'era in quel momento in cui va da Marzulli, in cui parla con Marzulli, non è vero, anche questo non è vero, leggetevi la telefonata, la conoscete a memoria, "siccome c'era traffico

americano in zona molto intenso" sì, in quel periodo, in quel periodo, dice: "no, ma è sbagliato, non è in quel periodo", ma dove era questo traffico americano molto intenso a quell'ora? Ma alle 22:22, 22:25 adesso qua io ci ho quello di Martina Franca dobbiamo vedere su quello di Ciampino, ma dov'era questo traffico americano così intenso? Lo avete visto, abbiamo alle 22:30 aerei militari americano che salgono e scendono. Chi è la persona che comunica a Bruschina? Si è arrivato a dire: "era personale dell'«Itavia»" in questo mega complotto c'è stato detto che forse addirittura si erano andati a preconstituire la prova con una capacità eccezionale, questa persona dell'"Itavia" aveva previsto quello che diceva Marsala, che Guidi si sarebbe confuso, che Grasselli e Massari anche loro facevano confusione, che intanto stavano chiamando l'Ambasciata Americana e lui prevedendo tutto questo con delle capacità incredibili va e dice: "arriva - e dice - guarda che c'era intenso traffico americano", ma queste sono asserzioni non voglio dire credibili, non sono neanche ricevibili, non sono neppure ricevibili! "Eh, ma il Giudice Istruttore non ha voluto accertare,

perché se avesse accertato si sarebbe capito che era tutta una falsità", e certo dopo tredici anni queste persone con quest'ansia di verità che arrivavano e subito dicevano tutto, tu queste stesse persone dopo tredici anni gli fai fare un confronto, io quasi e me ne rammarico perché sono ingrassato, ho perso i capelli, io se mi mettono a confronto con me stesso dopo tredici anni, cioè come ero a vent'anni e come sono a trentatré anni, io quasi non mi riconosco, faceva fare il riconoscimento, eh ma che ci voleva, del resto come Voi sapete è stato facilissimo sapere chi c'era quella sera alla R.I.V. di Ciampino, no? Appena... il giorno dopo, subito si sapeva chi erano tutti gli operatori, i quaranta operatori quindi che ci voleva? Si prendeva Bruschina tredici anni dopo e gli si diceva: "quali di questi signori". L'Ambasciata U.S.A. viene chiamata per i soccorsi, io non lo so, questo cioè... sapete per dire tutte queste cose, per asserire tutte queste cose, non ultima che si chiama l'Ambasciata per i soccorsi vengono utilizzate le dichiarazioni di chi? Vengono utilizzate le dichiarazioni di Grasselli, Massari, Guidi, Valenti, Fazzino, ma Ve lo

ricordate chi sono? Ve lo ricordate quelli che dicevano che avevano fatto la telefonata goliardica all'Ambasciata Americana? Quelli che pensavano, dicevano, che avevano pensato che l'aereo, il DC9 era ammarato sulla portaerei, quelli che dicevano che erano andati da Priore e avevano avuto una conversazione confidenziale, amichevole, affettuosa, quelli che negavano la propria voce, di riconoscere la propria voce, questi sono coloro che sono stati utilizzati dall'Avvocato Equizi ad esempio, ma anche dall'Avvocato Biagianti, sono stato accusato di averli insultati, perché ho detto che erano bugiardi, cosa avrei dovuto dire persone che consapevolmente mentono al Giudice Istruttore, va bene oggi utilizziamo queste espressioni più soft. Questi sono, Fazzino, l'Avvocato Biagianti, aveva dalla sua la verità, impugnava la verità contro questo orco di Giudice Istruttore, Fazzino è colui che si è permesso di dire che gli americani notificano sempre le loro esercitazioni quanto tutti, tutti, persino Guidi è venuto a dire che mai, mai le notificano, questo è Fazzino, che imbracciava la verità come un'arma contro l'orco Roselli e il Giudice Istruttore,

questi sono i personaggi che sono stati usati, io dicevo quando ascoltavo ma come fanno, non riuscivo a credere. Chiarotti è quello che noi ascoltiamo, "senti, secondo me c'è stata una collisione tra un aereo ed il nostro" e lui dice: "io? Io non ho mai fatto ipotesi". Dice: "ma tu sì, noi usiamo questi e tu usi Colonnelli, Cucchiarelli e Diamanti", a parte che potremmo tranquillamente non usarli, perché ci sono le registrazioni delle telefonate, ma noi li usiamo e ve lo spiego subito perché li usiamo, l'Avvocato Nanni ha fatto un bellissimo esempio, oggi non c'è l'Avvocato Nanni, mi dispiace, gli volevo dire anche che alla prima occasione lo utilizzerò, perché mi è piaciuto veramente tantissimo ed è stato bravissimo e cioè l'esempio che ha fatto, tutta la discettazione sulla formazione del ricordo, Vi ricordate? Fanno vedere la scena, il portabagagli aperto, il papà e il bambino, il bambino distrae il papà arriva un signore e ruba dal portabagagli un plico, dopo di che fanno raccontare ad un gruppo di persone il fatto e il novanta per cento lo racconta correttamente, poi un altro trenta per cento gli fanno la domanda se la persona che ha rubato il

plico aveva dato una spinta al papà e qui il trenta per cento dice di aver visto una spinta, spinta che non c'è stata, poi la terza domanda la fanno un terzo gruppo di persone e dicono: "come l'ha data la spinta il signore al papà?" e qui ben il settanta per cento di persone vedono la spinta non data. Bene, da questo, dice l'Avvocato Nanni, sapete come si formano i ricordi quindi anche Colonnelli, Cucchiarelli e Diamante, perfetto, benissimo, condividiamo in pieno il ragionamento, ma il signore che ha preso il plico c'è stato, non gli avrà dato la spinta, non sarà passato velocemente ma il fatto che il signore è passato e ha rubato il plico c'è, cioè il fatto che quella sera il traffico ci fosse, che si sentì parlare del traffico operativo, del traffico militare statunitense possiamo darlo per acquisito, poi ci possono essere mille inesattezze, e chi non l'ha detto? "Hanno detto che c'erano i transponder accesi", benissimo hanno sbagliato, si può incorrere a una, due, tre inesattezze, ma il dato principale, il corpo principale della notizia rimane. E io vorrei chiedere all'Avvocato Nanni e Grasselli, Chiarotti, Massari, Valenti, lo ricordate chi è

Valenti? Valenti è quello che è, era andato lì per il soccorso e quando il Presidente gli dice: "senta, ma perché non ha chiamato subito Russo per individuare immediatamente il punto di caduta?", Valenti è quello che gli risponde: "ah no, non mi competeva a me chiamare Russo", dice: "ma come anche per dare un aiuto", "no, non rientra nelle mie funzioni e quindi io non l'ho dato questo consiglio", e quello che dice che per fare la riduzione dati ci vogliono giorni e giorni interi, Vi ricordate? Ecco, in che fascia si situano questi signori rispetto all'esempio dell'Avvocato Nanni? Perché per fare lo stesso esempio ci dovrebbe essere un quarto gruppo di persone e... alla fine gli chiedono: "cosa hai visto?" e loro dicono: "niente, perché?", "ma come non sei uscito dallo sala, ti abbiamo fatto vedere un filmato", "no, nella sala no, noi non ci siamo mai stati", "ma come stai uscendo ora?", "ah no, forse io ero a dieci metri dalla sala, forse ero entrato nel bagno" e allora gli fanno vedere il filmato di loro che dentro al cinema si vedono il filmato del bambino e loro sapete che dicono? "ah, ma quello sono io no, forse no, quel signore ha l'orecchio un po' più a punta, il naso

un po' più storto, ma forse non sono io", in che gruppo si situano? Perché il problema di questo processo non è chi ha dei ricordi non precisi è chi non ha assolutamente ricordi e non li vuole avere anche quando gli fanno sentire la sua voce, questo è il problema di questo processo, non le tre persone che possono sbagliare nel ricordare alcuni particolari, è chi non vuole ricordare, chi per venti anni non ha ricordato nulla, chi è venuto a pregiudicare la propria dignità di fronte questa Corte dicendo che forse l'aereo era ammarato sulla portaerei, in che fascia si situano queste persone rispetto all'esempio dell'Avvocato Nanni? E c'è un'altra cosa che dall'Avvocato Nanni non mi sarei aspettato, la sua disquisizione sul comportamento di Berardi, perché quella telefonata e le risposte che dà Berardi imbarazzano un po' tutti, compreso l'Avvocato Nanni che è persona intelligente, e allora cosa dice l'Avvocato Nanni a pagina 67, 68 e 69 dell'udienza del 13 febbraio 2004, "quando Smelzo telefona e vuole dare questa comunicazione Berardi è terrorizzato" e sentite perché è terrorizzato, "è terrorizzato perché deve scegliere se svegliare i capi oppure no", quella

è la paura che ha Berardi e di questa cosa è preoccupatissimo, questa è la cosa che lo spaventa, in mezzo a questo che è il suo problema in quel momento che fa Smelzo? Gli dice: "ma voi sapete qualcosa, se c'è una portaerei?", ma lui questo lo infastidisce, perché lui aveva il problema... il suo problema era che doveva decidere se svegliare i Generali o no, del fatto della notizia della portaerei a Berardi non gliene poteva importare di meno, lui aveva il problema se svegliare i Generali, ma io quando leggevo queste cose dicevo: "ma chi sono questi Generali? Ma chi sono che non possono essere svegliati alle dieci e mezzo di un venerdì di fine giugno a Roma, e che è Hitler?" e se quello lo svegliava lo faceva fucilare il giorno dopo. Berardi non si interessa al fatto che erano morte ottantuno persone, che forse c'era una portaerei, che si poteva fare qualcosa, no lui era preoccupato se svegliare i Generali, i Capi, ma in che mondo viviamo? Ma il mondo di cui Vi parlano queste persone che mondo è? Ma poi scusate, ma è venuto qui il Generale Arpino, il Profeta, a dirci che queste telefonate su e giù tutta la notte, fino a tardi e il Generale

Bartolucci l'hanno chiamato alle 21:45, 21:30/21:45, Arpino aveva una cena a casa, ha fatto tardi, anche il Generale Melillo è stato avvisato, il Generale Ferri, mezz'ora prima... ma dov'era questa preoccupazione? Svegliare i Capi! Cioè siamo arrivati a queste argomentazioni, Voi Vi rendete conto che per giustificare il comportamento di Berardi bisogna usare queste argomentazioni e che Giangrande non gli aveva detto che era in comunicazione e lui non lo sentiva che era in comunicazione con Arpino e che Arpino avrebbe provveduto a informare il Capo di Stato Maggiore, che Giangrande informa il Capo di Stato Maggiore o il Sottocapo di Stato Maggiore, che Melillo era stato informato mezz'ora prima, lui era terrorizzato se svegliare i Capi, a lui che era caduto un aereo non gliene importava niente, perché doveva decidere se alle dieci e mezzo svegliare i Capi di sera, queste sono, Voi motivate in questo modo, dite sicuramente Berardi ha usato quell'atteggiamento perché il suo terrore era se svegliare i Capi, scrivetelo, questo è il consiglio che Vi ha dato l'Avvocato Nanni, seguitelo, motivate in questo modo. Vi hanno detto che alle 24:00 era già finito tutto,

era stato risolto l'equivoco, tutto tranquillo, benissimo e quindi quello che è successo dopo? Poi arriviamo a Mangani, arriviamo... no no, ma quello che è successo dopo alla R.I.V., che è successo il giorno dopo alla R.I.V. era finito tutto, era tutto tranquillo, guardate in questo processo si è raggiunto un risultato da parte dell'Accusa io ritengo determinante, nessuno è riuscito in maniera non dico convincente ma esplicita a dire che Russo il giorno dopo cercava il punto di caduta per aiutare i soccorsi, non ve lo hanno più detto, io qui ho l'Avvocato Nanni, l'Avvocato Nanni pagina 82, 83 e 85 che è la persona che si è più impegnata nel dato tecnico sapete cosa Vi dice all'udienza del 13 febbraio 2004? Ripeto, da pagina 82 a pagina 85, "mettiamoci nei panni di Russo, proviamo a farlo noi se siamo capaci, eccetera eccetera, noi ci dobbiamo prendere il tabulato - dice - qualcosina oramai l'abbiamo imparata, parte da Ponza, segna tutti i plots con il secondario, cerca di capire cosa è successo e trova una serie di plots primari, diventa chiaro allora che a quel punto la risposta del transponder c'è stata, eccetera eccetera, ma è chiaro, evidente che ragionando

sul settore 7 se io avessi trovato una traiettoria che andavo a interferire, certo che l'avrei segnalata, indipendentemente dal fatto che mi è stato chiesto cerca il punto, perché se no aprivo il tabulato, vedevo l'ultimo punto, è chiaro, io ho cercato di fare una ricostruzione di come si è mosso il DC9 e se avessi trovato una traiettoria interferente l'avrei certo segnalata, e proviamo a immaginare noi che scorriamo questo tabulato e arriviamo a -20, cioè non esiste -20, -20 noi lo sappiamo che esiste alla fine del lavoro di Russo, perché è lui che ha numerato i plots, quindi un plots di secondario corrispondente a venti battute prima dell'ultima... con il secondario, -18, -17, ecco al tempo -17 ci trovo il DC9 e a quant'è? A una trentina di chilometri, e poi continua, vediamo al tempo -16, -15, -14, Vi ricordate quello che Vi avevo detto, che Russo aveva fatto proprio così, era andato indietro" e qui ce lo dice e io leggendo queste trascrizioni ho detto: va be', ma lo dicono loro stessi, lui va indietro, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, se ci fosse stata una traiettoria chiara lui l'avrebbe messa, visto che non c'è, visto che questa traiettoria chiara non

c'è e lui si sincera, va fino in fondo, lui si fa -12, -11, -10, -9, -8, -7 e non c'è più niente, a quel punto si può omettere, a quel punto si può omettere, finalmente si è sgretolata la storiella che bisognava aiutare il soccorso, è caduta, non ci crede più nessuno, l'Avvocato Nanni non ha neanche il coraggio di ripeterla, perché è una storia ridicola. Fino alle 8:00 di sera, dice l'Avvocato Biagianti, "ah, ma noi", ma cosa? La macchia oleosa, i cadaveri, forse non quando inizia Russo, mezz'ora dopo, ma Russo sta fino alle 8:00 di sera, Vi ricordate, fa stare Martino che era già ventiquattr'ore che stava lavorando, questo è, sono andati indietro fino alla fine e visto che non c'era una traiettoria chiara, lui ha parlato e lo sappiamo che ha parlato con i propri superiori, Guidi, Fiorito De Falco e Fazzino e hanno detto: "no, non ce li inseriamo i punti". Altra argomentazione che io... mi dispiace perché il collega è giovane ed è bravissimo, però devo dire che a furia di ascoltare storielle e bugie, Vi ricordate cosa aveva detto Chiarotti? "no, ma io con Priore ero andato, eravamo due amici, c'era pure Salvi, così si è parlato del più e del meno, loro mi

chiedevano, ricordo queste parole, qual era il clima della Sala Radar così, una conversazione conviviale, simpatica tra amici e in questa atmosfera di gioia e di gioco ho detto alcune cose", volete sapere come l'Avvocato Equizi Vi giustifica l'interrogatorio di Mangani con le cose che ha detto Mangani? Ve lo leggo, pagina 117 del 25 febbraio 2004, dice... il verbale si apre a mezzogiorno e un quarto e si conclude alle 14:00, la trascrizione che risulta dal verbale si compone di poco meno circa tre pagine, io le ho lette, ci ho impiegato al massimo dieci, quindici minuti, con ciò non è che si vuole introdurre elementi di sospetto eh, ma il dato che emerge è che sicuramente durante quella testimonianza c'è stato uno scambio di informazioni, si davano le informazioni, uno scambio, un osmosi, era un osmosi tra ciò che sapevano i Pubblici Ministeri e tra ciò che... su quelli che erano gli sviluppi investigativi e invece quello che erano le dichiarazioni del testimoni, cioè non tutto ciò che il Generale Mangani ha detto è stato verbalizzato ed è possibile quindi, sempre rimanendo in termini di ipotesi, immaginare che quelle dichiarazioni siano state influenzate

dalle comunicazioni così spontanee ed anche amichevoli, e sì, informazioni spontanee ed amichevoli che si facevano, poi naturalmente quando si pone la domanda si verbalizza la risposta, però come di regola succede negli interrogatori preceduta da uno scambio di informazioni, consultazioni di atti, e certo, ma a questo punto siamo arrivati, Chiarotti dice: "io ero lì, giocavamo, scherzavamo, colloquiavamo" e anche Mangani è andato c'era Priore, c'era Salvi, perché vedete, attenzione, bisogna trovare Priore e Roselli in giornata, perché se li trovi con la luna storta, come li ha trovati Fazzino, sono degli orchi, sono implacabili, ti distruggono, tu impugni lo scettro della verità e loro giù botte, botte e ti torturano e ti dicono: "ora ti incastriamo, ti facciamo fare...", però, però può succedere che li trovi in giornata buona e come li ha trovati fortunatamente Mangani, lì è Chiarotti, Mangani e Chiarotti sono capitati nella giornata giusta, erano tutti felici e contenti, c'è stato un osmosi, cioè Voi capite un osmosi, si sono fatte dichiarazioni reciproche, confidenziali, amichevoli e poi è uscito quel verbale fatto fra

di loro così, in maniera amichevole, ecco qua, questo è il processo, queste sono le argomentazioni, Voi motivate e dite: "Mangani ha detto quelle cose dopo un osmosi e delle affettuosità fra Giudice Istruttore, Pubblico Ministero e imputato", ecco qua, anzi testimone Mangani. E quindi arriviamo al tah, tah flop, Vi ricordate, io per dimostrare che le varie notizie salivano su per le gerarchie militari scandivo i passaggi con il tah, tah, no, quindi chi c'è, Grasselli, Massari, Guidi, Fiorito De Falco, Fazzino, tah, tah, tah, l'Avvocato Equizi invece dice tah, tah, flop, perché tah, tah flop? Perché da Berardi non arriva neppure a Giangrande, è vero, a parte che il tah, tah, funziona sia con la R.I.V., ripeto Massari, Grasselli, Massari, Guidi, Fiorito De Falco, Fazzino, sia perché funziona con il Terzo R.O.C., l'abbiamo detto è inutile, Marzulli, Smelzo, Lippolis, Mangani, non funziona, è ovvio, sapete perché non funziona? Perché il C.O.P. non ha i telefoni registrati, cioè le telefonate che fa il C.O.P., ne abbiamo quattro se non sbaglio, quattro in tutta la notte, mentre Arpino ci ha detto che sono state numerose e noi non abbiamo neanche una telefonata

con Arpino, ecco visto che noi non abbiamo quelle registrazioni cade, poi se noi abbiamo sufficientemente dimostrato che Giangrande, che è colui che compila quel brogliaccio eccezionale, eccetera eccetera, poi Voi lo direte con la Vostra Sentenza. Avete accusato Arpino, gliene avete detto di tutti i colori però Arpino, come mai Arpino non è imputato e la Parte Civile... diciamo l'azione penale, il monopolio dell'azione penale esercitata dai Pubblici Ministeri, se poi Voi mi chiedete se gli imputati dovevano essere quattro no, Arpino doveva essere qui su questi banchi, ma l'Avvocato Benedetti all'epoca, a parte che non c'era, ma anche se ci fosse stato non avrebbe potuto far altro che consegnare una memoria firmata da lui che ancora non era Avvocato e dal Professore Galasso al Giudice Istruttore un mese prima che chiudesse l'istruttoria chiedendo, chiedendo il rinvio a giudizio anche del Generale Arpino. L'Avvocato Biagianti ha detto che io parlando dell'indagine del Terzo R.O.C. ho detto che è stato un bluff, premetto, in questo processo mi hanno fatto dire di tutto gli Avvocati degli imputati, persino Presidente hanno detto che io gli avrei chiesto

una verità evangelica, ora premesso che io di lei ho grandissima stima, non sono ancora arrivato al punto di chiederle verità evangeliche o chiederle di parlare in parabole ancora non siamo a questo livello di follia, e era un altro il mio discorso che è stato le ultime righe dell'arringa se volete ve lo andate a rileggere così ricorderete che non ho chiesto assolutamente verità evangeliche, io non ho neanche detto che il Terzo R.O.C. ha fatto un'indagine che era un bluff, il Terzo R.O.C. ricordatevi attraverso il Tenentino Smelzo che non credeva neanche lui a quello che stava facendo e glielo dice al Generale Mangani, figuriamoci se quelli me lo vengono a dire a me, non hanno fatto, il bluff sta la mattina dopo, il bluff sta nel giro... nelle due, tre telefonate che vengono fatte a Bagatti quello è il bluff e seppure non siamo in un processo di false fatturazioni Avvocato Equizi, hai Generali serviva la giustificazione formale, quel telex di Circusnaveur era la cartucella, io l'ho chiamata così, forse sarebbe preferibile un altro sostantivo il documento che serviva per giustificare la propria condotta davanti all'Autorità Politica. E poi in questo processo

incombe la stampa, perché vedete tutto quello che viene fatto nei giorni successivi alla caduta del DC9, è tutto provocato dalla stampa, iniziano a uscire una serie di notizie in cui si dice: "ma non è così chiaro, forse è stato abbattuto", eccetera eccetera, a parte che a fine luglio iniziano a uscire queste notizie, potrebbero essere già uscite i primi giorni, ecco gli imputati non fanno come qualsiasi essere umano, cioè loro non chiamano a Mangani, non commentano con Mangani l'accaduto, non commentano con Mangani le notizie che uscivano sui giornali non si sente con Fazzino che andava lì ogni giorno a prendere il caffè non commentano con lui queste notizie, non sentono quelli del Terzo R.O.C., no, non cambiano Guidi, no, loro questo no, perché avrebbe significato interferire con la Commissione, loro però vanno a fare delle verifiche, dei controlli, uno di questi è quello del 4 luglio, allora, io Presidente qui apro una parentesi, perché quello che sto per dire, per me abbastanza, in parte doloroso. Voi dovete sapere e Vi confesserò che io all'interno, diciamo, del Collegio difensivo, di Parte Civile, sono stato fino all'ultimo il Difensore degli imputati, io

ero quello che assolutamente voleva, faceva l'Avvocato del diavolo. VOCI: (in sottofondo).
AVV. P.C. BENEDETTI: e gli altri mi dicevano: "Alessandro tu sei un ingenuo, perché tu sei giovane, guardi che dietro ci sono gli americani" e io: "no, ma quali americani, ma non è possibile", Vi ricordate quello che ho detto dei Generali, che non erano Generali, che non sono Generali in vendita, non era Generali in vendita, che secondo me il movente di quelle condotte era tutto personale, vi ricordate che vi ho parlato del Dottore che mi ha salvato la vita e che aveva investito quella donna, ecco, io però quando Vi dicevo quelle cose il mio giudizio non lo voglio cambiare, non lo voglio cambiare, però quando vi dicevo quelle cose non avevo letto questo interrogatorio, e non lo ho letto perché sono bravo e mi vado a rivedere tutte le carte, lo ho letto perché è bravo, l'Avvocato Osnato che si va a rivedere tutte le carte e che me lo ha indicato suggerito e che però ha voluto e io gliene sono grato non si sa perché, che fossi io a parlarvene. E io Vi parlo dell'interrogatorio del teste Argiolas Giampaolo all'udienza del 23 ottobre 2001, a pagina 120 si sta parlando della

missione di Boccadifalco del 4 luglio, inizia alla pagina prima, l'Avvocato Biagianti, "a chi riferirò l'esito di questa missione direttamente?" "beh, passando attraverso il caporeparto andavo, diciamo, novantanove volte su cento dal sottocapo", Avvocato Biagianti: "e in questa occasione specifica a chi riferirò come persona?" teste Argiolas: "probabilmente al Generale Ferri" "prima del Generale Ferri a qualcun altro?" a questo punto Argiolas fa "eh, ma... eh, mah - puntini sospensivi -" Avvocato Biagianti: "cioè nella scala gerarchica lei riferirò subito a Ferri o prima - puntini sospensivi -" sapete qual è la risposta di Argiolas Giampaolo "c'è stato il Generale Richard Coe, c'è stato il... - puntini sospensivi - eh", c'è stato il Generale Richard Coe, Avvocato Difensore Biagianti lo stoppa "no, no, teste Argiolas chi potrebbe essere?" punto interrogativo, sinceramente, Avvocato Biagianti "no, la domanda era un'altra non prima", il teste Argiolas: "mi sfugge", Avvocato Biagianti: "io dico in quella occasione, quando lei torna alla missione a Palermo", "sì", "a chi riferisce immediatamente l'esito della missione, non parlo dell'appunto verbalmente" "beh, in genere al capo

reparto", guardate io lo ho riletto tutto tre volte, perché ho avuto paura che qualche pagina prima o qualche pagina dopo ci potesse essere stato un errore, mai, mai, mai! In tutto l'interrogatorio, è stata pronunciata la parola del Signor Coe, mai di un americano, non ci sono stati possibilità di equivoco alcuno, alcuno non è possibile riandate a vedervi tutto l'interrogatorio che è di circa novanta pagine, niente, neanche una parola, mai, mai gli americani, mai di Coe, si parlava esclusivamente di questa missione e degli esiti di questa missione e di chi era stato comunicato gli esiti di questa missione, guardate lui può darsi, Coe non era all'epoca Generale, era all'epoca Maggiore, quando viene in udienza il Dottor Roselli lo chiama Colonnello, ma lui non dice Coe, dice Richard Coe, dice Richard Coe, prima del Generale Ferri ha qualcun altro? Nella scala gerarchica lei riferì subito a Ferri o prima, c'è stato il Generale Richard Coe, hanno comunicato gli esiti di questa missione a Richard Coe, il 4 luglio era venerdì, il 5 sabato, il 6 domenica, Coe dal 7 ritorna in ufficio, hanno comunicato a Richard Coe, non hanno comunicato a questo punto

non voglio essere così ingenuo come sono stato fino ora, gli è stato detto, di andare, Richard Coe, altro che loro non sapevano, non erano in contatto, non... vi ricordate di questa vicenda? L'incomprensione fra Melillo e Tascio, vi ricordate che Argiolas annota che Melillo era arrabbiato che non aveva neanche voluta vederla la nota predisposta, perché c'era stata una ingerenza del Generale Tascio, forse non avrei fatto quell'arringa, e forse era vero, ero un ingenuo, perché certe cose non si fanno così, forse ci sono interessi corposi, anche io forse sono stato in parte ingannato, e si spiega tutto adesso, anche con questo non ci sarebbe stato bisogno di questo interrogatorio che Vi ho letto, ma certo per me è stato importante, è stato significativo e penso che lo debba essere anche per Voi. Mi dispiace io a quell'udienza non c'ero, non è stato più ripreso il tema, non gli è stato più chiesto: scusi lei perché ha detto Coe? Che c'entrava Coe con la missione a Boccadifalco, non ci sono più domande su questo, è così è passato e lo ha captato solamente il registratore, ora si spiegano anche le voci sparse ad alto livello di cui al 28 luglio

dell'agenda del Generale Tascio. Il working-group provocato dalla stampa, Vi sono venuti a dire pure questo che il working-group è stato provocato dalla stampa non solo questa cultura onnivora del sospetto, no, questa non è cultura onnivora del sospetto, queste sono proprio baggiate questa stampa che riesce a controllare e ad indirizzare a muovere tutto e tutti, peccato che non riesce a far fare le cose più semplici elementi e banali. Nessun testimone dice l'Avvocato Bartolo, ha detto di aver avuto rapporti con il S.I.O.S. non è vero, lo ha detto Coe, lo ha detto Coe, ha detto che lui il personale di Ciampino non lo conosceva non sapeva proprio chi erano, lui parlava con il S.I.O.S., lui parlava con il S.I.O.S.. Gli imputati, non hanno mai parlato di cedimento strutturale, non è vero, non è vero, riprendetevi le trascrizioni delle testimonianze dei politici, Lagorio dice: "io ho chiesto più volte"; lo dice Lagorio, lo dice Mazzo... mi hanno sempre detto che era un tragico ma normale incidente aereo e Lagorio aggiunge: "loro volevano pure che si dicesse che era stato un cedimento strutturale, mi suggerivano questa ipotesi e io gli ho detto, no,

noi ipotesi non ne facciamo", ma Lagorio dice:
"dall'interno dell'Aeronautica Militare dai
vertici dell'Aeronautica Militare mi veniva
l'informazione, il suggerimento di dire che era
stato cedimento strutturale e io gli ho detto,
no, noi non facciamo ipotesi, ma io chiedevo e mi
dicevano tragico ma normale incidente aereo".
Dice ma il Governo ha fatto le indagini che
doveva fare le ha fatte anche perché, gliele ho
chieste alla Luzzatti e l'Avvocato Nanni come
prova cita due risposte del 1991 e del '98,
potevamo fargliele anche qualche anno dopo,
undici anni dopo e diciotto anni dopo, certo ci
vengono a dire tutto, vi ricordate Martini? Dice,
"era chiaro se glielo avessimo chiesto ci
avrebbero detto una bugia, la Francia e gli Stati
Uniti, Vi ricordate, io pensavo, penso che ci
avrebbero risposto non sinceramente", ma Voi vi
immaginate che in questo processo, noi non
avessimo avuto le trascrizioni delle telefonate,
Voi immaginatevi Chiarotti, Grasselli, Guidi,
seduti lì e noi gli facevamo le domande, senza
potergli contestare le telefonate, ma se dei
militari, anche di grado non elevatissimo di
fronte alla prova provata di quello che avevano

detto, pensato e fatto, hanno negato, ma Voi pensate che senza poter contestare nulla agli alleati, che però alleati sono ma che hanno interessi anche di politica generale, in cui io non voglio, adesso, entrare nel merito e che non possono essere resi pubblici e palesi, ci rispondevano di sì, noi se volevamo avere qualche probabilità di sapere cosa era successo, avremmo dovuto contestare A, B, C, D, non ci potete venire a dire che non c'era niente, perché noi abbiamo questo, questo e questo, ma si possono fare le domande così, "ah, scusate voi avevate dei voli ieri, in volo? Per caso avete abbattuto il DC9? No, sapete vorremmo..." "certo", quello che dicevo per il telex di Circusnaveur, sicuramente, c'era da aspettarsi che con un telex ci scrivevano "causa infortunio, errore umano - eccetera - abbiamo abbattuto un DC9, uccidendo ottantuno vostri connazionali, ce ne scusiamo", così vanno le cose? Nel mondo reale così vanno le cose? Sulla storia del non potevano riferire ipotesi, tralascio, l'abbiamo detto centinaia di volte non c'era da riferire ipotesi, c'era da riferire dati concreti, seppur non certo dati concreti, siamo arrivati alla fine di questo

percorso di argomentazioni difensive e quindi avete come Vi avevo detto durante l'arringa, avete due ipotesi a confronto, volete seguire quelle che sono state le argomentazioni difensive degli imputati e allora scrivete quello che vi hanno suggerito, che Berardi era terrorizzato, che Mangani ha parlato dopo un'osmosi con il Giudice Istruttore, che le cose che normalmente avvenivano, quel giorno non sono avvenute. Perché vedete se non rispondete in questo modo, che è un modo veramente, c'è una ricostruzione assurda che ripeto non esiste nel mondo reale, Voi dovete dire, si potrebbe dire solamente quello che in una arringa celebre disse l'Avvocato De Marzi che se la prese contro il caso fabbricatore di inganni e la congiura delle coincidenze che rendono verosimile il falso e inverosimile il vero, solo questo, solo il caso fabbricatore di inganni perché vedete la ipotesi e le cose che vi sono state dette, a questo arriviamo a questo, ciò che appare vero e falso e ciò che è falso appare vero. Io passerei a parlarVi e ho finito del concorso e dell'art. 289, Presidente io ho poco tempo, se possiamo fare una breve pausa. **PRESIDENTE:** diamo un quarto

d'ora. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Prego Avvocato! **AVV. P.C. BENEDETTI:**
allora Presidente, parlerò brevemente della
posizione dei Generali Melillo e Tascio. E
all'udienza del 19 dicembre del 2003, il Pubblico
Ministero Roselli concludeva dice: "per cui, per
ciò che..."... pagina 94, "per cui per ciò che
concerne il luglio del 1980, noi abbiamo
sicuramente la prova di una conoscenza da parte
del Generale Tascio e Melillo di quelle notizie
la cui omessa comunicazione si contesta al
Generale Bartolucci e al Generale Ferri, ma non
abbiamo una prova esaustiva convincente che vada
al di là di mere considerazioni logiche di
comportamenti concreti e idonei a supportare, a
rafforzare e quindi a determinare un concorso
della condotta omissiva contestata agli imputati
e agli autori principali del reato, in altri
termini possiamo ritenere che c'è stata
connivenza ma non possiamo ritenere che ci sia
stato il concorso", questo per quanto riguarda la
condotta per ciò che concerne, diciamo, giugno,
fine giugno, luglio del 1980, io non so se il
Pubblico Ministero avesse letto l'interrogatorio

che vi ho letto io oggi del Generale, penso che sia andato in pensione come Generale, Generale Argiolas se avesse rassegnato le stesse conclusioni, credo proprio di no, credo proprio di no. Io ritengo che tutta la condotta che si verifica nei giorni immediatamente successivi all'incidente e ciò che si verifica nel luglio, nell'agosto nel settembre del 1980, i rapporti con l'Ambasciata Americana, le verifiche fatte, abbiamo visto a Boccadifalco, il 4 luglio, ma poi ci saranno quelle di agosto, di settembre a questo punto i rapporti che sicuramente vi sono stati con l'Ambasciata degli Stati Uniti, di cui oggi abbiamo avuto l'ennesima prova, ma di cui già ci aveva parlato Richard Coe, non possano sicuramente integrano quello che se anche può essere dal punto di vista materiale così chiamato il contributo minimo, cioè quel contributo che arricchisce in termini di funzionalità e di efficienza, l'apparato organizzativo come concretamente si è manifestato e ha dato luogo all'illecito, nell'ambito dell'organizzazione, che è stata posta in essere all'interno dei vertici dell'Aeronautica Militare, il ruolo e la figura del Generale Tascio e del Generale

Melillo, non sono stati delle figure secondarie, sono state delle figure determinanti, determinanti, non poteva essere realizzata la condotta che è stata realizzata senza non la acquiescenza, ma la fattiva collaborazione del Generale Tascio e del Generale Melillo, oggi abbiamo avuto l'ennesimo riscontro, il Generale Tascio attraverso il suo reparto, ha tenuto i contatti con l'Ambasciata Americana, il Generale Melillo è stato quello che ha diretto, così possiamo dire la verifica quello che io intendo per falsa verifica, quello che io Vi ho detto che è una falsa verifica che è avvenuta nei giorni immediatamente successivi il giorno dopo, è stato, sono stati partecipi di un disegno, non potevano essere bay-passati, e la loro condotta + stata funzionale all'organizzazione della condotta delittuosa, altrimenti il Generale Bartolucci e il Generale Ferri avrebbero incontrato degli ostacoli che non hanno incontrato, perché il Generale Melillo e il Generale Tascio, facevano parte del vertice dell'Aeronautica Militare non potevano essere tenuti in disparte e si vede, lo vediamo subito nei primi giorni dopo la caduta del DC9, lo

vedremo anche con la lettera del dicembre a cui arriveremo fra un po', loro hanno fatto parte, non sono stati in un cantuccio in disparte, hanno preso parte, hanno portato avanti condotte materiali come... e voglio dire c'è anche la categoria del concorso morale, la figura dell'istigatore, cioè colui che con la propria condotta rafforza il proposito criminoso già esistente. Eh, questi comportamenti di cui abbiamo parlato, il fatto che ad esempio vanno a Boccadifalco mandati dal... Argiolas è mandato dal Generale Melillo, Bomprezzi è mandato dal Generale Tascio, che poi ciò che su... la verifica che viene fatta, viene riferita, immediatamente in tempo reale, all'Ambasciata Americana attraverso Richard Coe, quello che ritroviamo nell'appunto del Generale Tascio il 28 luglio e le altre missioni che ci sono state ad Acquadolci in settembre, per quanto riguarda la lettera del dicembre, il Dottor Roselli dice: "in quel caso non si può dire che vi è stata semplicemente acquiescenza, connivenza, c'è stato un comportamento attivo, fattivo, però noi dobbiamo chiedere l'assoluzione del Generale Tascio e del Generale Melillo in quanto, possiamo

ritenere che non sapevamo, non conoscevano chi era il reale destinatario della missiva". Vedete, dice: ma perché ti stai accanendo, perché assolutamente tu Parte Civile vuoi tirare in ballo il Generale Tascio e il Generale Melillo? Innanzi tutto perché sono fermamente convinto di quello che dico, e quando io vi ho chiesto la condanna assieme ai miei colleghi di Parte Civile del Generale Tascio e del Generale Melillo non lo dicevamo tanto per dire, lo abbiamo chiesto e lo abbiamo detto perché ne eravamo convinti, ma poi vedete, ci sono stati altri esempi illustri, famosi, di Corte di Assise o Corte di Assise di Appello che per, diciamo, voler seguire un'interpretazione particolare hanno separato responsabilità che non andavano separate e qual è stato il risultato di questo iter argomentativo, che la Sentenza nel suo complesso ha perso di credibilità, se Voi condanne il Generale Bartolucci e il Generale Ferri e assolvete il Generale Melillo e il Generale Tascio, soprattutto se lo fate con queste motivazioni di cui vi ha... che ha esposto il Dottor Roselli, una mera connivenza fino all'agosto, a luglio, e poi invece seppur vi è un comportamento attivo ma

possiamo ritenere che non sapessero chi era il destinataria della lettera, vedete Voi indebolite l'intera Sentenza, la Sentenza perde di credibilità, e perde di credibilità anche la motivazione con cui eventualmente andrete a condannare Bartolucci e Ferri. Non pensate, dice: sì, ma noi riusciremo a separare, no, no, perché si capisce, perché è chiaro, anche per quello che dirò fra poco, che non sono condotte separabili, erano lì, tutti e quattro, tutti e quattro hanno partecipato attivamente, anzi potremmo dire erano lì tutti e cinque, tutti e cinque, però come abbiamo detto prima Arpino non è in questo, non siede in questo banco, ingiustamente ritengo, ingiustamente erano tutti e quattro e tutti e quattro hanno concorso in quella condotta, dire che non sapevano il reale destinatario della lettera, ma questo è persino offendere l'intelligenza del Generale Melillo e del Generale Tascio, ma veramente siamo alle tesi di cui abbiamo parlato prima, sono tesi non ricevibili, ma che stiamo scherzando?! Era un fatto tipico, un evento fondamentale, vi erano ipotesi che erano estremamente perniciose per l'Aeronautica Militare e che iniziavano ad

emergere, vi erano anche i primi risultati che iniziavano ad emergere dalla Commissione Luzzatti, ci scrivo una lettera di quel tipo, di quel tenore, di quell'importanza e non si sa chi è il destinatario? Ma seppure ammesso e non concesso che le condotte attive poste in essere dai Generali non siano tali da integrare il reato contestato vi può essere un concorso mediante omissione? Vi può essere concorso mediante omissione? Guardate, la dottrina e la Giurisprudenza sono univoche è pacifico, vi può essere, con delle differenziazioni che ora vi illustro e vi dico in anticipo che io seguirò quella interpretazione che oramai si è affermata più restrittiva, noi sappiamo che come in tutti i reati omissivi vi deve essere un nesso di causalità tra la condotta omessa e l'evento cagionato, normalmente come si fa? Si suppone mentalmente, si suppone mentalmente come realizzata l'azione doverosa omessa e si chiede se in presenza di esso l'evento lesivo sarebbe venuto meno, in questo caso è abbastanza facile, sarebbe stato che il Generale Tascio o il Generale Melillo avessero scritto o avessero parlato direttamente, io penso che erano nelle

possibilità di farlo con il Ministro, avessero detto: "i fatti sono questo, questo e questo, io ho conoscenza che si parlato, che è stato visto, che sono stati visti aerei militari razzolare, che ci sono i -17 e -12, tutto quello che abbiamo detto", sicuramente, sicuramente questa condotta doverosa se fosse stata posta in essere sicuramente non avrebbe fatto sì che fosse realizzato l'evento delittuoso. L'altro è la violazione di un obbligo giuridico, non tutti abbiamo dei doveri, solamente se si ha un dovere giuridico di impedire un evento e non si fa equivale a cagionarlo. Avevano questo obbligo giuridico il Generale Melillo e il Generale Tascio? La legge sulle Forze Armate, norme di principio sulla disciplina militare dell'11 luglio 1978, numero 382 all'art. 1 dice: "le Forze Armate sono al servizio della Repubblica, il loro ordinamento e la loro attività si formano, si informano ai principi costituzionali, compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti la difesa della Patria, e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al

bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità, concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni", art. 2, "i Militari prestano giuramento con la seguente formula: giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni, le istituzioni devono essere libere, innanzi tutto libere di autodeterminarsi e libere di svolgere le proprie funzioni". E ci torneremo su questo concetto di libertà che è innanzi tutto un concetto di libertà e di autodeterminazione. Però mentre gran parte della dottrina e della giurisprudenza precedentemente, ancora una parte ora ritiene che affinché vi possa essere il concorso mediante omissione sono necessari solo questi due requisiti, una parte della dottrina a cui ripeto, io ritengo che bisogna dare credito, ritiene che questa sia non esaustiva sotto il profilo dell'elemento psicologico, e cioè che cosa si dice? Io quello che vi sto per leggere sono una paginetta di gesto delle discipline penalistiche, penso del Professore Fiandaca, "il

combinarsi delle disposizioni dell'art. 40 e dell'art. 110 implica che si configuri concorso mediante omissione solo quando il mancato impedimento dell'evento costituisca una delle articolazioni funzionali alla realizzazione dell'illecito, sia stato inserito nell'ambito dell'insieme di presupposti che convergono verso quest'ultimo risultato, cioè, non è sufficiente che una persona... l'esempio tipico è del guardiano, no, di un magazzino, non è sufficiente che vedendo dei ladri scassinare il magazzino sia inadempiente", perché secondo questa dottrina, ripeto, a cui noi accediamo, quello potrebbe essere una mera omissione fatta per tanti motivi ma non realizza il concorso, è necessario che, diciamo, l'omissione del guardiano sia inserito in quel progetto delittuoso e che quelle persone sappiano che nessuno le andrà a disturbare, non dovranno travestirsi, non dovranno portarsi una bomboletta narcotizzante, perché tanto il guardiano non farà nulla per salvaguardare la merce che sta nel magazzino. Resta fermo, certo, fermo il valore dell'equivalenza stabilita dell'art. 40 ed essa tuttavia è in grado di sprigionare i suoi effetti solo in presenza di un

effettivo e funzionale inserimento dell'omissione tra i presupposti organizzativi dell'illecito. E appunto, richiamando gli esempi già prospettati il guardiano del magazzino risponderà per la sua omissione, solo in quanto essa sia stata uno dei presupposti organizzativi dell'illecito perpetrato da altri che abbiano programmato ed eseguito il furto potendo contare sulla solidarietà del custode e rinunciando quindi ad esempio all'adozione di determinati accorgimenti mimetici, ovvero alla predisposizione di mezzi capaci di annullarne l'intervento doveroso. Parimenti l'agente di Polizia Giudiziaria concorrerà dolosamente nel reato che doveva e poteva impedire solo in quanto si raggiunga la certezza che quel suo contegno rivestiva un preciso ruolo nella preparazione e nella esecuzione dell'illecito. Rientra quello, cioè io non mi devo... non devo stare attento alla condotta di chi può ostruire il mio progetto. Io non devo stare attento al Generale Tascio o il Generale Melillo che resosi conto di quello che sta succedendo, resosi conto che vengono passate informazioni false, poi vedremo se è una condotta omissiva o commissiva, ma resosi conto che

l'Autorità Politica viene informata di fatti falsi e non che non viene informata, viene informata di cose non vere. E io dico no, attenzione, fermi! Perché? E perché non diciamo questo, questo e questo? E perché stiamo scrivendo queste cose non vere? Io non me ne devo preoccupare, perché altrimenti capite che... il Generale Melillo cosa diceva? Il Terzo Reparto è il cuore pulsante dello Stato Maggiore, il S.I.O.S. è il reparto informativo, sarebbe stato estremamente arduo, io direi impossibile, io direi assolutamente impossibile per il Generale Bartolucci e il Generale Ferri poter porre in essere quella condotta avendo una volontà contraria da parte del Generale Tascio e del Generale Melillo e dice, e chiudo. In mancanza di tale connotazione il legame tra condotta omissiva ed evento configurante reato appare reciso, già sul piano oggettivo dall'operare di autonomi fattori causali su cui definire compiutamente il rimprovero penale e si noti come la sensazione che in questo modo finisca con l'assottigliarsi eccessivamente il confine tra la nozione di organizzazione, quella di tipo soggettivo di previo accordo, possa essere allontanato in virtù

della considerazione per cui il menzionato significato dell'omissione ben può desumersi dalle oggettive modalità preparatorie ed esecutive dell'illecito. Non pensate che in questo modo si restringa troppo l'ambito del concorso mediante omissione, perché si può arrivare attraverso, diciamo, la concretizzazione della condotta, noi possiamo vedere da quelle che sono le condotte poste in essere, possiamo renderci conto se quella omissione rientra in quel progetto è stata del tutto casuale. Meglio, sarà proprio il significato oggettivo che l'omissione esprime nel combinarsi e nell'operare dei vari apporti funzionali alla realizzazione del reato ad aiutarci a selezionare in sede di accertamento del dolo le possibili connotazioni psicologiche animanti il soggetto che riveste la posizione di garanzia, sarà l'oggettiva non riconducibilità dell'omissione ai presupposti organizzativi del furto realizzato a farci scartare una determinazione dolosa del guardiano e a suggerire piuttosto una connotazione in termini di viltà o di omertà. Sono stati vili? Sono stati vili? Vi chiedo: il Generale Tascio e il Generale Melillo sono stati vili? Vi chiedo,

il Generale Tascio e il Generale Melillo sono stati vili? No, no, no, hanno partecipato, io ritengo che non ci sia bisogno del concorso mediante omissione, io ritengo che il concorso si è realizzato attraverso una condotta attiva e di cui vi abbiamo illustrato tutte le sue caratteristiche sino a questa mattina, hanno partecipato a tutti i momenti duplici, fondamentali della condotta delittuosa posta in essere, tutti! Con l'esclusione della sera del 27 giugno e della mattina del 28 giugno da parte del Generale Tascio. Dopo di che sono sempre presenti, si interessano, ricevono informazioni, dispongono accertamenti, hanno rapporti con gli americani. Ma se anche Voi non volete accedere a questa mia interpretazione, cioè che il concorso si è realizzato attraverso condotte attive, commissive, bene, io penso che sia impossibile superare l'ipotesi del concorso mediante omissione, era nelle loro possibilità, era certamente nelle loro possibilità interromperete quella condotta delittuosa, avevano l'obbligo giuridico di farlo, ma non lo hanno fatto perché la loro omissione rientrava in quel progetto e che il loro comportamento rientrava nel progetto

si desume anche dalla lettera di fine dicembre, penso che sia il 19 o il 20, non... nel venire a parlare della lettera passiamo anche al reato 289. Il Pubblico Ministero all'udienza del 19 dicembre del 2003 a pagina 77 dice: "il nucleo centrale del reato è rappresentato da un'attività, abbiamo detto, omissiva a pare taluni profili di contenuto più disinformativo, lui si riferisce al capo di imputazione", bene, lo ha detto anche stamattina l'Avvocato dello Stato, qua non siamo in presenza di condotte omissive, qua siamo in presenza di condotte commissive, di condotte attive, fattive, che non è che queste persone, gli imputati non sono stati mai interpellati e quindi pur sapendo ciò che era avvenuto hanno taciuto, no, no! Hanno detto al Ministro della Difesa il falso, il falso, nella lettera del dicembre quando dicono: "si ritiene doveroso precisare quanto segue: a), al momento dell'incidente nella zona non era in corso alcuna esercitazione aerea nazionale o N.A.T.O., poi non operavano nel Mar Tirreno navi o velivoli della Sesta Flotta U.S.A. come dichiarato al Cincusnaveur con il messaggio allegato, l'analisi del tracciato radar effettuato dall'Aeronautica

Militare sulla base della documentazione fornita ai Centri Radar di Licola, Siracusa e Marsala non conferma la presenza di tracce sconosciute", questo non è omettere delle informazioni, questo è mentire e dire il falso e vi spiego perché, prendendo ad esempio il reato di diffamazione a mezzo di stampa. Se un Giornalista domani mattina scrive che il Politico tal dei tali è stato indagato per corruzione perché ha ricevuto delle dazioni di denaro per un... per fare una certa cosa, il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per quel Politico e non scrive però che sei mesi dopo il Giudice dell'Udienza Preliminare ha ritenuto che il fatto non necessitasse una istruzione dibattimentale e quindi ha emesso una Sentenza di non luogo a procedere, quel giornalista risponderà di diffamazione a mezzo stampa e non potrà invocare l'esimente del diritto di cronaca, perché la notizia ha un principio fondamentale, il principio della diacronicità della notizia, della temporalità della notizia, tu puoi scrivere una cosa vera, cioè è vero che quella persona è stata indagata per corruzione, è vero che il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, ma tu

mi stai dando una notizia parziale perché tu mi devi dire che sei mesi dopo il Giudice dell'Udienza Preliminare ha emesso una Sentenza di non luogo a procedere dicendo che non ci sono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio e che quindi quella persona deve essere considerata assolutamente innocente, tu stai mentendo, tu stai suggerendo ai tuoi lettori una informazione falsa, perché falsa? Perché parziale. Un'informazione falsa perché parziale. Vogliamo fare un altro esempio? Domani si scrive che, prendiamo il Giudice Popolare a fianco del Dottor Masi, allora, l'Avvocato Benedetti è un Avvocato che è stato più volte indagato per corruzione di Giudici Popolari, bene, è stato l'Avvocato Benedetti, è Avvocato di Parte Civile nel processo di Ustica, per la "Strage di Ustica", perfetto, il Giudice Popolare di cui non conosco il nome è Giudice Popolare nel processo di Ustica, il Giudice Popolare nei giorni scorsi si è comprato una villetta al mare, bene, il Giudice Popolare è stato visto partecipare ad una festa assieme all'Avvocato Benedetti con foto annessa, il Giudice Popolare e poi vicino l'Avvocato Benedetti, bene, tutto vero, è vero che

l'Avvocato Benedetti è stato indagato per corruzione di Giudici Popolari, è vero che rappresenta la Parte Civile in questo processo, è vero che il Giudice Popolare in questo processo, è vero che si è comprato una casa al mare ed è vero che tutti e due sono andati a festeggiare al Circo Massimo la vittoria dello scudetto della Roma bene! L'articolo, il Giornalista dà tutte notizie vere, bene, il Giudice Popolare potrà ben querelare il Giornalista e il Giornalista verrà sicuramente condannato, e perché condannato? Perché anche l'accostamento, dice l'univoca giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'accostamento di notizie tutte vere possono dare vita e suggerire delle notizie false, perché tu che cosa mi hai voluto dire con l'accostamento di queste cinque notizie tutte vere? Mi hai voluto suggerire che l'Avvocato Benedetti ha corrotto il Giudice Popolare che siede al fianco del Dottor Masi e invece non è vero, perché che cosa c'entra che l'Avvocato Benedetti dieci anni fa è stato indagato per corruzione di un Giudice Popolare e poi magari è stato assolto? Ma anche se non fosse così, ma cosa c'entra che ora fa parte di questo processo come Parte Civile praticamente il

Giudice Popolare si è comprato una casa al mare perché ha ricevuto l'eredità di una nonna morta e tutti e due facevano parte delle centomila persona che hanno partecipato alla festa per il terzo scudetto della Roma al Circo Massimo, embeh?! Tutte notizie vere che creano una notizia falsa, allora non si può dire che si è omesso, non si è omesso niente, nel momento in cui si dice: "non operavano nel Mar Tirreno navi o velivolo della Sesta Flotta U.S.A. come dichiarato da Cincusnaveur e dalle analisi dei tracciati radar di Siracusa, Marsala e Licola non appare niente" è una notizia falsa, falsa! Perché tu hai selezionato le notizie, non le hai date completamente, tu dovevi dire: "signore, seppure la R.I.V. di Ciampino ha visto il razzolamento di diversi aerei militari americani, seppur noi abbiamo fatto un accertamento, gli Stati Uniti come dichiarato al Cincusnaveur con messaggio, dicono che non c'è niente, ma sono stati visti aerei razzolare, abbiamo contattato l'Ambasciata Americana", e devi dire: "seppure il Radar di Ciampino dice che ci sono dei punti, -17 e -12, -12, 2B, 4 - eccetera eccetera - che possono dare vita ad una interpretazione differente da quella

che possiamo trarre noi potremmo dire che questi sono i risultati", ma tu la devi mettere, perché se tu ometti di riferire quelle notizie tu ha creato una notizia falsa, seppur formalmente vera, come il Giornalista che dice che è stato indagato il Sindaco di non so come e poi non dice che è stato prosciolto, come colui, come il Giornalista che racconta della festa al Circo Massimo dando tutta una serie di notizie vere ma dando sostanzialmente una notizia falsa, cioè ingannando i propri lettori, ingannando il destinatario in quel caso dell'articolo giornalistico, in questo caso della lettera del dicembre '80, li ha ingannati, hai selezionato tu le notizie e lei hai assimilate in modo tale che venga fuori una notizia che è falsa perché parziale, falsa perché parziale, non completa! E allora noi non possiamo assolutamente concordare con quello che dice il Pubblico Ministero, pagina 48, 49, 50 sempre dell'udienza del 19 dicembre del 2003, "la Difesa Tascio ha sostenuto che delitto può in realtà realizzarsi solo con forme violente oppure tramite induzione", ha ragione l'Avvocato Bartolo, ha ragione l'Avvocato Bartolo, gliel'ho detto e mi dispiace che non è

presente, è stato bravo, è stato più bravo di altri che si sono cimentati su questo argomento, ha sostenuto: "questo delitto può in realtà realizzarsi solo con forme violenze oppure tramite induzione", ma siffatta argomentazione a giudizio appunto del Pubblico Ministero non può reggere sia per le argomentazioni testé addotte e con particolare riguardo altresì al rilievo di quella puntualizzazione che fa il Codice Rocco circa l'impedimento anche temporaneo, anche parziale che attiene cioè solo al settore delle prerogative del Governo, può quindi realizzarsi anche in modo insidioso sia anche perché non si vede come possa affermarsi con impedimento debba necessariamente avvenire se non in forme violente attraverso induzioni, cioè attraverso l'errore. Si sostiene in sostanza errore come frutto di omissione, "la dottrina - dice il Pubblico Ministero - in realtà è concorde nel ritenere che è possibile che una condotta del genere possa essere realizzata anche soltanto tramite omissione, c'è una sola voce autorevole e contraria ed è quella del Manzini", però a ben guardare il contrasto non è così radicale, perché il Manzini afferma che siffatto reato non è

perpetrabile tramite omissione facendo riferimento al reato commesso dal quisque de populo, è chiaro che il normale cittadino non può realizzare un evento del genere con una semplice omissione, ma lo stesso Manzini fa poi l'eccezione della fattispecie prevista dell'art. 40 capoverso del codice penale, cioè il caso di un soggetto che abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento, sia il titolare di quella che noi consideriamo, qualifichiamo in dottrina come la posizione di garanzia, e allora nella fattispecie in esame gli imputati sono Pubblici Ufficiali, eccetera eccetera, quindi c'è nell'ottica del Manzini anche una condotta omissiva e suscettibile in questo caso, idonea a determinare siffatto evento. Non si può quindi accedere alle argomentazioni... alle tesi del Generale Tascio che sia sempre necessario un'induzione in errore. Io non ritengo che dobbiamo arrivare a tanto, non ritengo seppur posso in parte condividere quello che dice il Pubblico Ministero, qua non c'è nessuna omissione, c'è come dice l'Avvocato Bartolo un'induzione in errore, una induzione in errore tramite condotte commissive, tramite condotte

commissive, "gli è stato chiesto più volte - dice il Ministro Lagorio - tante volte, mi è sempre stato detto: <<assolutamente non c'è niente, non ci sono navi, non ci sono aerei, è tutto tranquillo, è stato un drammatico ma normale incidente aereo>>", gli hanno detto il falso, li hanno ingannati, gli hanno dato una notizia parziale, parziale e cioè falsa, parziale e cioè falsa perché incompleta! **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. P.C. BENEDETTI:** ...vedete il contratto, vedete, sono sinonimi in questo caso, il consenso dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, art. 1439 del codice civile. Il dolo è causa dell'annullamento del contratto, quando i raggiri usati da uno dei due contraenti sono stati tali e che senza di essi l'altra parte non avrebbe contratto, cioè il dolo deve essere... l'induzione in errore deve essere stata determinante, è errore, induzione o violenza sono sinonimi, ma il diritto canonico, prendiamo il diritto canonico, voi sapete che se una persona per il diritto canonico inganna il suo sposo su un elemento essenziale della sua persona quel matrimonio è nullo. Se io non dico a mia moglie, ad esempio, che sono impotente o che sono un

malato grave di A.I.D.S. terminale, se io glielo nego quel matrimonio è nullo secondo il diritto canonico, perché io l'ho privata di una realtà, di un segmento di verità sulla mia persona, sulla mia vita determinante. E va be', però tu parli del codice civile, parli del diritto canonico, ma qua dobbiamo parlare codice penale, parliamo del codice penale. Cosa diceva il Professore Musco? "Impedimento e nel concetto di impedimento posto in relazione con quello di libertà si deve essere compresa solamente ed esclusivamente forme di coartazione intesa anche in maniera di coartazione psicologica", quindi non inganno eh, non inganno, non depistaggio, non falso ideologico, ma solamente violenza psicologica, il concetto di impedimento nel codice penale richiede esclusivamente quantomeno una coartazione psichica o fisica. Va bene, art. 294 codice penale, chiunque, allora è attentati contro i delitti politici del cittadino, "chiunque con violenza, minaccia o inganno, violenza minaccia o inganno, che fa, impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno ad esercitarlo in senso di forme dalla sua volontà è punito con

la reclusione da uno a cinque anni, chiunque impedisce in tutto o in parte o determina taluno ad esercitarlo in maniera difforme dalla sua volontà, ma come, solamente con la minaccia che la coartazione psichica o con la violenza? No, con l'inganno, con l'inganno! Ma dov'è questo concetto di impedimento Professore Musco che è legato solamente alla coartazione psichica o fisica, dove?! L'impedimento mediante l'inganno ed è logico, perché il concetto di inganno nella libera autodeterminazione delle persone e quindi anche delle istituzioni è un concetto fondamentale che va alle radici del diritto, che non è solo il diritto penale, anche il diritto civile, è ovvio, tu mi puoi impedire di esercitare in questo caso la mia funzione, in tanti modo e non solo attraverso il ricatto o la coazione psichica, la violenza o la minaccia, ma anche attraverso l'inganno. Facciamo un esempio che si riverbera anche sulla idoneità perché poi sia il Professore Musco ma l'Avvocato Bartolo hanno parlato, e io concordo con loro, che il fatto deve essere idoneo e non equivoco a determinare quell'evento. Ma è idoneo, era idoneo? E faccio due esempio, uno lo traggio dal

Professore Musco, il Professore Musco ci ha dato una notizia per me francamente sconvolgente, l'Italia ha partecipato alla guerra in Iraq. Io non me ne ero accorto, cioè io pensavo che noi fossimo andati in Iraq dopo facendo un'azione di peace keeping, come si dice ora, invece ci ha informato che l'Italia ha partecipato alla guerra, va be', tanto siamo abituati a tutto in questo processo! Mondi reali e mondi immaginari, e in questo mondo l'Italia ha partecipato alla guerra in Iraq, va bene! Quindi l'Italia non ha partecipato a nessuna guerra in Iraq i servizi segreti italiani non hanno assolutamente, come dice il Professore Musco, che evidentemente non lo so, si sente anglosassone dentro e per cui dice che i servizi segreti italiani hanno determinato l'attacco in Iraq e fornendo notizie false sugli armamenti. Lo abbiamo visto e di questi giorni il Segretario di Stato Americano è andato a dire ufficialmente che le informazioni sulle armi di distruzione di massa in possesso di Saddam Hussein erano false, false e che la colpa è della C.I.A., proprio i servizi segreti italiani non sono proprio neanche lontanamente... al massimo c'era una collaborazione di servizi

segreti inglesi. Bene, e dunque e quindi se domani mattina i servizi segreti italiani convincessero il Capo del Governo che a Malta sta per esplodere un missile atomico che disintegrerà la Sicilia e che per questo assolutamente è una questione di ore e bisogna attaccare, bisogna intervenire e se avessimo un Presidente del Consiglio, un Governo, un Parlamento che bypassando l'art. 11 della Costituzione attacca, bombarda La Valletta, ammazza diecimila persona e poi si scopre che tutta informazione era creata ad hoc era falsa per altri fini ed altri scopi? Che è, che succede? Falso ideologico, perché e dove? Perché le informazioni, le informative riservate ai servizi segreti devono far fede, quale è il reato, quale è? Niente, non c'è niente, una semplice falsa informazione, perché falso ideologico non c'è, non è stato idonea quella condotta come abbiamo visto negli Stati Uniti, lasciamo perdere i motivi politici se è vero o no, ma formalmente non è stato idoneo a provocare quel tipo di evento, quel tipo di condotta? Tu informi il tuo Governo del pericolo concreto e immediato, di un attacco nucleare che distruggerà una parte del tuo territorio

nazionale, li convince ad attaccare, a fare migliaia di morti e niente, non è una condotta penalmente rilevante. Facciamo un altro caso, il Presidente della Repubblica, voi sapete che non ha controfirmato la Legge Gasparri perché uno, diciamo, dei requisiti che non aveva non fissava un termine perentorio superato il quale "Rete 4" andava sul satellite. Bene, allora l'ufficio di Presidenza del Presidente della Repubblica, non lo so, chi è, Gifuni o chi sta lì, presenta al Presidente della Repubblica la Legge che gli proviene dal Parlamento e la falsifica aggiungendo due righe che in realtà non sono state votate dal Parlamento e che quindi non fanno parte della legge, entro il 31 dicembre del 2005 se non succederà questo e questo, "Rete 4" comunque andrà sul satellite. Il Presidente della Repubblica legge la legge, la esamina e la controfirma perché quel termine che lui voleva che ci fosse è stato posto controfirma diventa legge, e che succede? E' stata idonea quella condotta a far sì che l'esercizio della volontà dell'organo, in questo caso Presidente della Repubblica, non venisse esercitato conformemente alla sua opinione, alla sua volontà, non alla sua

opinione, alla sua volontà, perché per poter agire bisogna... per poter autodeterminarsi volontariamente bisogna conoscere, la conoscenza è presupposto, è requisito fondamentale, non... che non può essere, diciamo, escluso o inquinato, perché se tu inquina il processo conoscitivo, il processo gnoseologico tu stai inquinando e stai alterando la libera determinazione dell'istituzione. Poi andate a chiedere al Presidente della Repubblica. Ma se tu avessi saputo che quello era un falso, se tu avessi saputo che non era stato indicato un termine perentorio che avresti fatto? Non lo so, mi sarei dovuto trovare nella situazione, avrei dovuto consultare i costituzionalisti che sono, diciamo, Consulenti del Presidente della Repubblica, avrei dovuto chiedere, avrei dovuto esaminare, ora non ti posso sicuramente dire quello che avrei fatto e sicuramente non ti posso dire che avrei rimandato, respinto e rimandato la legge alla Camera. Ma cosa avrebbe fatto il Governo se avesse saputo tutto quanto, lo volete sapere minuto per minuto? Perché sono... sono comportamenti che possono essere prevedibili, che si possono prevedere, allora lo sapete che cosa

avrebbe fatto il Governo, vediamo se questo come dice l'Avvocato Bartolo, è solamente l'esercizio di una funzione amministrativa o di una funzione politica che attiene al corretto svolgimento della vita costituzionale, avrebbe intrapreso delle azioni nei confronti degli alleati e se questi davano risposte insoddisfacenti avrebbe rotto i rapporti diplomatici e sarebbe uscita dalla N.A.T.O., è sufficiente, è smentibile? Forse il Governo non avrebbe fatto nulla, forse. Ma se il Governo non ha potuto autodeterminarsi correttamente, svolgere le proprie funzioni correttamente perché non conosceva, perché è stato inquinato il processo gnoseologico, il processo conoscitivo noi non lo sapremo mai, poteva fare tutto, niente e tutto, poteva persino, ripeto, arrivare come fece la Francia diversi anni prima, ad uscire dalla N.A.T.O., se quelle risposte non erano risposte convincenti. Poteva interrompere i rapporti diplomatici con quel paese che gli sembrava non avesse risposto correttamente. Bene, è sufficiente? Sull'idoneità vi ho detto: "non equivocità", c'è quel bellissimo esempio che fa il Professore Gallo, Ettore Gallo penso, cioè ne fa due in particolare

sul gesto, però c'è quello che dice: "se uno prende la macchina va a Roma nord, prende il raccordo e poi arriva sull'autostrada, noi non possiamo sapere in che città andrà, potrebbe andare a Siena, a Firenze, poi supera l'autostrada per Firenze, va bene, ma a questo punto potrebbe andare a Bologna, potrebbe andare a Milano, poi vediamo che prende la strada per Bologna, però a Bologna ci sono Modena, Reggio Emilia - eccetera eccetera - fino a che ve la faccio breve, non arriva al ponte - penso - di Mestre, supera il ponte di Mestre e si capisce che a quel punto può andare solo a Venezia", ecco, nella condotta dei Generali ci sono arrivati a Venezia? Nel senso che il loro comportamento è stato così non equivoco da poter dire che sicuramente era diretto a quello scopo? Poi vediamo il dolo, possiamo dire che dopo il 27 giugno e poi il 28 giugno quello che è successo alla R.I.V. di Ciampino, le informazioni false date al Ministro, la verifica fatta a Boccadifalco, i rapporti con l'Ambasciata Americana, la nota presentata a Richard Coe, quello che è successo poi a settembre, a ottobre, la lettera del 31 dicembre, possiamo dire che era

diretta a quello scopo, possiamo dire che non equivocamente quello era lo scopo della condotta? Ritengo proprio di sì, ritengo proprio di sì. Ultimi due punti, il dolo dice l'Avvocato Bartolo, "sì, il dolo può essere generico, ma deve essere un dolo intenzionale e il dolo intenzionale in questo reato è elemento strutturale del reato stesso", io non ho trovato tracce di questo, anzi, tutti gli studiosi parlano di un dolo generico e non di un dolo intenzionale, ma accediamo pure a questa interpretazione, e beh, quale era l'intenzione degli imputati? Quale era l'intenzione degli imputati? L'intenzione era, degli imputati era e si evince dalla materialità della loro condotta, non crea nessun problema il dolo intenzionale, era quella di bloccare, deviare le determinazioni del Governo, loro dovevano bloccare, interrompere il flusso informativo delle notizie e dovevano così bloccare il corretto esercizio delle funzioni del Governo perché, perché quello fa parte del movente, io ve ne ho indicato alla scorsa udienza un altro, oggi ho detto che forse lo avrei cambiato se avessi saputo, se avessi letto prima l'interrogatorio di Argiolas,

comunque non rileva in questa sede. Sicuramente da come la condotta è stata posta in essere da tutti fatti che hanno caratterizzato la materialità di questa condotta è chiaro che l'obiettivo, l'intenzione era proprio quella, interrompere, deviare anzi il corretto esercizio delle funzioni governative e questo scopo è stato raggiunto attraverso l'inquinamento del processo conoscitivo da parte dell'organo governativo. Ultimo punto, dice l'Avvocato Bartolo, "l'impedimento non può essere... l'impedimento deve, diciamo, avere riguardo nei confronti del Governo come organo collegiale e non solo del Ministro" e cita e quell'articolo di Ettore Gallo, ma questo che vuol dire? Cosa vuol dire? Ettore Gallo, ed è giusto che sia l'interlocutore, facciamo anche qui un esempio, se tu sequestri un Ministro perché ad esempio, prendiamo il Ministro Gasparri, perché non vuoi che quella legge vada in porto, tu non hai attentato, non hai attentato alle funzioni del Governo, perché il Ministro viene sostituito, quella legge continuerà ad essere portata avanti forse per ventiquattro ore riuscirai a bloccarla, adesso entriamo in una disquisizione particolare,

ma tu facendo quella determinata condotta non realizzi un impedimento al massimo forse un turbamento ma se immediatamente viene sostituito il Ministro tu non realizzi nessuno scopo, non è una condotta idonea, non è una condotta idonea perché blocca esclusivamente un soggetto, blocca esclusivamente un soggetto, cioè la condotta si riverbera esclusivamente su una persona fisica e facente parte di un organo collegiale, ma è esclusivamente una persona fisica. Ma in questo caso non è così, tu non hai bloccato un Ministro, tu hai bloccato l'esercizio dell'intero Governo attraverso il passaggio di informazioni false ad un Ministro, ma è chiaro che c'è una differenza abissale, perché tu in questo modo attraverso questa condotta tu hai bloccato l'intero Governo perché l'autodeterminazione dell'organo collegiale di Governo passava attraverso quelle informazioni che tu davi al Ministro ed è ben diverso, certo che bloccando un singolo Ministro, un Ministro quale persona, un Ministro quale soggetto, non è sempre detto che tu riesci a bloccare o impedire l'azione governativa, ma in questo caso no, perché quello era solamente il Ministro, una vena pulsante dell'intero organo

collegiale, del cuore che era il Governo, tu bloccando quella arteria hai bloccato l'intera funzione governativa. Non è sempre così, vi ho fatto l'esempio del Ministro sequestrato ma immediatamente sostituito e va avanti il processo legislativo, il procedimento legislativo. Io sono arrivato alla conclusione di questo processo, ho cercato di, non come ha detto l'Avvocato Biagianti, di buttare nebbia, ma di fare chiarezza e ho fatto un lungo percorso con Voi, ora però Voi dovrete fare non un lungo percorso, ma sicuramente un percorso ugualmente duro, e io chiudo questa mia replica dicendo: ricordateVi quello che è stato detto fuori da questa aula, a pochi metri da questa aula dal Signor Grasselli, è stato detto dal Signor Grasselli al Generale Ferri, "non ci sono riusciti per ventuno anni, all'epoca eravamo nel 2001, e non ci riusciranno neanche ora", smentite questa persona, grazie!

AVV. P.C. BACHETTI: scusi Presidente, per il responsabile civile come Avvocatura...

PRESIDENTE: sì. **AVV. P.C. BACHETTI:** ...volevo essere inserito nel programma, diciamo, delle repliche.

PRESIDENTE: sì. **AVV. P.C. BACHETTI:** e lo faccio dopo le Parti Civili, insomma, a

seguire. **PRESIDENTE:** va bene. **AVV. P.C. BACHETTI:**
va bene? **PRESIDENTE:** sì. **AVV. P.C. BACHETTI:** non
so se il 14 o il 15, a seconda di quando
concludono le Parti Civili. **PRESIDENTE:** va bene.
AVV. P.C. BACHETTI: grazie! **PRESIDENTE:** per oggi
quindi abbiamo finito gli interventi. Benissimo,
allora la Corte rinvia all'udienza del 14 aprile,
ore 9:30 invitando gli imputati a ricomparire
senza altro avviso. L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla
O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a
r.l. ROMA - ed è composta di nn. **77** pagine.

**per O.F.T.
Natale PIZZO**